

**IN BREVE n. 29-2008**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

## **DEDUCIBILE ENTRO UN TETTO IL CONTRIBUTO ALLA PROPRIA CASSA SANITARIA**

È deducibile il contributo versato integralmente dal pensionato alla propria cassa di assistenza sanitaria.

Lo sostiene l'agenzia delle Entrate colla risoluzione n. 293/E dell'11 luglio, rispondendo a un interpello con il quale si chiede se ex lavoratori possano continuare a dedurre dal proprio reddito imponibile le somme corrisposte a casse o fondi ai quali sono rimasti iscritti anche dopo la cessazione dal servizio.

Essendo i redditi dei pensionati equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti, è a essi applicabile il beneficio fiscale previsto dall'articolo 51, comma 2, del Tuir, secondo il quale, le somme in questione, siano esse a carico del contribuente o del datore di lavoro, purché non superino il limite massimo previsto per legge (attualmente 3.615,20 euro), non concorrono a formare reddito e, quindi, possono essere portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n.293 dell'11.07.08**  
**(documento 110)**

## **DIPENDENTI PRIVATI - DETASSAZIONE STRAORDINARI**

I dipendenti del settore privato possono usufruire dell'imposta agevolata sugli straordinari e premi vari di produzione, pari al 10% su un massimo di 3mila euro lordi.

Tra i beneficiari dell'agevolazione anche i part-time che svolgono prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

Per verificare se si ha diritto ad accedere al regime sostitutivo, aperto a chi, nel 2007, non ha percepito più di 30mila euro lordi, occorre considerare solo i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria. Non vanno dunque presi in considerazione quelli a tassazione separata né tanto meno quelli rientranti in altre tipologie.

L'imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l'imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalle Entrate e dal ministero del Lavoro colla circolare n. 49/E dell'11 luglio 2008, che approfondisce le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro contenute nel decreto legge 93/2008.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 49/E dell' 11.07.08**  
**(documento 111)**

## **SPESE MEDICHE PER IL FIGLIO - DETRAIBILI DA UN GENITORE**

La detrazione delle spese mediche sostenute per conto e nell'interesse del familiare a carico non deve seguire necessariamente la percentuale di ripartizione della detrazione di imposta per lo stesso familiare. Pertanto, la detrazione per figlio a carico può essere suddivisa al 50% tra i genitori, mentre la spesa medica può essere detratta per intero dal genitore che ha sostenuto la spesa.

## **FARMACI: IL TICKET OBBLIGA LA RICETTA** da Sole 24 ore - risposta 2777

**D** - Il Caf (Centro di assistenza fiscale), cui mi sono rivolto, sostiene che lo scontrino fiscale delle spese per medicinali, qualora contenga la dicitura "ticket", debba essere obbligatoriamente corredato dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico per essere considerato valido ai fini del riconoscimento della detrazione di imposta del 19 per cento. Ciò anche se lo scontrino presenta i requisiti del cosiddetto scontrino parlante. È corretta tale interpretazione delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi?

**R** - Il Caf non ha fatto altro che confermare quanto precisato dall'agenzia delle Entrate con circolare 17/E del 3 maggio 2005 (al paragrafo 3): «In mancanza della fotocopia della ricetta non è possibile fruire della detrazione». Almeno per le spese sostenute nel 2007 tale posizione trova conferma nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (si veda la pagina 103 del modello Unico persone fisiche/2008): «La documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta».

## **MEDICI e IRAP**

Il medico senza organizzazione non paga l'Irap. Colla circolare 13 giugno 2008 n. 45/E, l'agenzia delle Entrate ha preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, superando finalmente la propria precedente restrittiva posizione, e riconosce quindi che l'autonoma organizzazione -presupposto applicativo del tributo regionale- sussiste solo quando il professionista utilizza uno studio attrezzato.

In particolare, l'Agenzia precisa che il presupposto dell'autonoma organizzazione può considerarsi mancante allorché il professionista presenti requisiti per essere considerato un «contribuente minimo», ai sensi della normativa richiamata, anche se poi non si è effettivamente avvalso del relativo regime fiscale. Si tratta, nel caso di specie, dei medici che nell'anno precedente hanno realizzato compensi non superiori a 30 mila euro, non hanno sostenuto spese per dipendenti e collaboratori e che nel triennio precedente non hanno acquistato beni strumentali per un ammontare superiore a 15 mila euro.

Inoltre, al di là delle soglie valevoli per i predetti minimi, il connotato indefettibile dell'attività abituale tassabile deve essere interpretato «necessariamente in senso oggettivo», e come tale va valutato e provato caso per caso. In questo senso, pertanto, l'esercizio in forma associata della professione costituisce un elemento indicatore significativo in merito alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE circolare n. 45 del 13 giugno 2008  
(documento 090)**

**Vedi inoltre BREVIA 24/2008**

## **GARANTE PRIVACY - TRASFUSIONI e IMPRONTE DIGITALI**

Il Garante autorizza l'utilizzazione di un sistema di sicurezza trasfusionale basato sulla rilevazione delle impronte digitali da parte di operatori sanitari e pazienti per prevenire errori di identificazione dei malati o delle sacche di sangue, al fine di assicurare la tracciabilità del sangue e la corretta associazione tra paziente, campione prelevato e sacca di sangue o di emoderivati durante la trasfusione.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Nota n. 310 del 12 luglio 2008  
(documento 112)  
GARANTE PRIVACY Autorizzazione 19 giugno 2008  
(documento 113)**

## **IRAP: PROFESSIONISTI e STUDI ASSOCIATI**

*Da CORTE di CASSAZIONE - Sentenza 10 luglio 2008, n. 19138:*

L'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni deve essere intesa nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l'id quod plerumque accidit, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive (come ad es.: le sostituzioni in attività da parte di colleghi di studio; l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate).

## **I.I.S. NEL CORSO DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI**

*Sentenza della Corte dei conti sez. giurisd. Puglia n.553 dell' 8 luglio 2008 - dott. Vittorio Raeli, Consigliere della Corte dei Conti:*

A seguito della sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale deve riconoscersi il diritto alla indennità integrativa speciale in misura intera sulle pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994, nel caso di concorso di trattamenti pensionistici. L'abrogazione della norma di salvaguardia dei diritti quesiti di cui all'art. 15 comma 5 della L. n. 724/1994 - per effetto dell'art. 1 comma 776 della L. n. 296/1996 - opera dal 1° gennaio 2007, sicchè l'indennità integrativa speciale spetta quale assegno autonomo e separato sino al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007 è conglobata nella base pensionabile, nelle misure di legge. I ratei arretrati di indennità integrativa speciale non liquidati sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del R.D.L. n. 295/1939 cit., nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della L. 7 agosto 1985 n. 428, ed in conformità della sentenza costituzionale n 234/2008.

da La Previdenza

**IN ALLEGATO A PARTE - Corte dei Conti Puglia sent. 553 dell'8 luglio 2008  
(documento 114)**

**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**  
**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati**  
 **mese di giugno 2008**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	<b>100,26</b>	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
<b>1996</b> %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997</b> %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998</b> %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999</b> %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000</b> %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001</b> %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002</b> %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003</b> %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004</b> %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005</b> %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006</b> %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007</b> %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008</b> %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8						

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 16 giugno ed il 15 luglio 2008, occorre aggiornare il TFR maturato al 31 gennaio 2008 dello 2,457132%.

**DAL 1 GENNAIO 2009 POSSIBILE IL CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DA LAVORO**

Chi desidera continuare a lavorare anche dopo la pensione lo potrà fare a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. L'art.19 del decreto legge n.112 del 2008 prevede infatti il totale cumulo tra le pensioni dirette di anzianità con i redditi di lavoro sia che questo ultimo abbia natura autonoma o subordinata. Possono essere cumulabili anche le pensioni dirette che sono state conseguite attraverso il sistema contributivo in via anticipata, rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive

della medesima nonché della gestione separata di cui all'art.1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sempre che ne sussistano i presupposti richiesti dalla legge citata.

L'art.19 in esame prevede, altresì, la possibilità di cumulo anche per le pensioni di vecchiaia anticipate che sono state liquidate con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e per quelle liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Si riporta per esteso l'art.19 citato.

**Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 758.

## **PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - IMPOSIZIONE FISCALE**

Il trattamento pensionistico integrativo, erogato dalla Banca d'Italia come componente del trattamento di quiescenza, può beneficiare della tassazione agevolata nella misura dell'87,50%, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, in quanto inquadrabile nel settore della previdenza complementare. Le prestazioni pensionistiche erogate, invece, dai fondi gestiti dall'Inps non fruiscono del suddetto regime agevolato, in quanto non configurabili come prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ex D.lgs. 21/04/1993, n. 124.

**IN ALLEGATO A PARTE - Agenzia Entrate Risoluz. 301 e 302 del 15 luglio 2008 (documento 115)**

## **TFR - FONDO DI GARANZIA IN CASO DI INSOLVENZA**

L'INPS, con circolare n. 74 del 15 luglio 2008, fornisce un riepilogo aggiornato delle disposizioni vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali in merito all'intervento del Fondo di garanzia istituito per la liquidazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 74 del 15 luglio 2008 (documento 116) Studio TFR e insolvenza del datore di lavoro (documento 117)**

## **SPOT MEDICI**

La Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza depositata il 17 luglio 2008 (causa C-500/06), ha riconosciuto la prevalenza della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento, nell'ambito Ue, sulle norme italiane che limitano la possibilità di trasmettere messaggi pubblicitari.

Dovrebbe dunque avere via libera anche sulle reti nazionali la pubblicità televisiva per i trattamenti medico-chirurgici in strutture sanitarie private.

### **Corte di giustizia europea, sentenza causa C-500/06**

La Corte ritiene che una normativa nazionale come quella controversa non sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela della salute e che essa costituisca una restrizione ingiustificata delle due libertà. Di conseguenza, la Corte dichiara che la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa come quella controversa che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale di trattamenti medico-chirurgici effettuati in strutture sanitarie private, autorizzando al contempo, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale.

*da Sole 24 ore*